

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro per la solidarietà sociale**

(TURCO)

**di concerto col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**e col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1996**

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476,  
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle  
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della  
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	8
Testo del decreto-legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale; nel testo sono state recepite le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in sede di conversione dell'analogo provvedimento 17 maggio 1996, n. 267.

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di seguito, per brevità, chiamato «testo unico sulle tossicodipendenze»), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Innanzitutto, l'attuale decreto-legge opera, all'articolo 1, la reistituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, mediante l'unificazione degli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno.

Il Fondo è destinato alla erogazione dei contributi previsti dal citato testo unico sulle tossicodipendenze, agli articoli 127, 131, 132 e 134. I finanziamenti riguardano progetti di prevenzione e recupero elaborati da Amministrazioni statali, enti locali ed unità sanitarie locali, soggetti privati e regioni; queste ultime possono accedere a contributi per progetti di formazione degli operatori dei servizi pubblici e privati, per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Al fine di perseguire l'effettiva concretizzazione dei progetti, è stato altresì previsto che negli stessi progetti siano indicati i

tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire. All'articolo 1, comma 2, è stata altresì inserita la lettera *d*), contenente la previsione di una nuova tipologia di progetti miranti all'attivazione di programmi di studio sia di prevenzione che di individuazione dei danni derivanti dalle tossicodipendenze, anche con riferimento all'uso di nuove sostanze sintetiche.

Nel comma 3 è stata prevista la possibilità di intervento, oltre che sulla tossicodipendenza, anche sulla alcooldipendenza correlata mediante la presentazione di progetti da parte degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

Il comma 4 disciplina le finalità dei progetti elaborati dai soggetti privati (tra cui le comunità terapeutiche ed affini), prevedendo l'intervento anche nella fase della prevenzione da attuarsi in raccordo con la programmazione dell'ente locale. Il comma in esame prevede altresì che per i progetti di reinserimento lavorativo, ai fini dell'accesso ai contributi del Fondo, per le cooperative sociali, si prescinda dal requisito della iscrizione agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze essendo necessario e sufficiente il requisito della iscrizione agli appositi albi regionali istituiti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero, in caso di mancata istituzione, al registro prefettizio nell'apposita sezione.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede i meccanismi contabili per l'erogazione dei contributi, che vengono trasferiti a livello locale mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio, ovvero ai prefetti nella cui competenza ricadono gli interventi oggetto del finanziamento, in qualità di funzionari delegati. Oltre a ciò, la norma prevede verifiche contabili sulle pro-

cedure di erogazione, affidate alle ragioni provinciali dello Stato, nonché alle delegazioni regionali della Corte dei conti.

Le procedure per l'approvazione dei progetti sono dettate all'articolo 3. La individuazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti e dei criteri di ripartizione dei finanziamenti, è demandata ad apposito decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero, dall'anno 1996, entro il 31 gennaio di ogni anno. All'esame istruttorio dei progetti provvede la commissione già prevista all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, integrata da rappresentanti dei Ministeri interessati a seconda delle finalità del contributo, nonché da rappresentanti di regioni e comuni.

Con l'articolo 4, che riproduce le nuove disposizioni già introdotte nel precedente decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, si prevede il trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, a decorrere dall'anno 1996. L'ammontare del trasferimento è determinato nella misura del 75 per cento della disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; la quota verrà ripartita tra le regioni in proporzione al numero degli abitanti e alla diffusione delle tossicodipendenze. È previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle regioni che non provvedono ai finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme.

Il trasferimento alle regioni viene previsto a decorrere dall'anno 1996 per permettere alle regioni stesse la necessaria organizzazione, sia per quanto attiene alle procedure di finanziamento, sia con riferimento agli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi. Nel caso in cui una regione non avesse, entro il 30 giugno 1996, completato dette attività di organizzazione, il Ministro per la solidarietà sociale può differire ulte-

riormente, per non più di un anno, il trasferimento delle somme.

A chiusura di ciascun esercizio finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione dalla quale risultino le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Sulla base di tali dati, il Ministro per la solidarietà sociale formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto d'intesa.

Con l'articolo 5 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica degli interventi attivati sul territorio nel settore della tossicodipendenza.

Il nucleo opera compiendo verifiche delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto alla autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria o di altre amministrazioni dello Stato e di regioni, relativamente ad interventi di competenza della amministrazione o regione richiedente.

Rispetto a precedenti ipotesi di nucleo operativo, il nucleo previsto dal presente decreto-legge è composto da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di garantire un opportuno e periodico rinnovamento, i membri del nucleo operativo non possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e possono essere sostituiti ogni anno.

L'articolo 6 del decreto-legge rafforza ed affina opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati venga effettuata secondo le corrette metodi-

che statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso. La disposizione, inoltre, prevede l'attuazione di servizi telefonici di informazione per offrire, in modo semplice e immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni, assistenza ed indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

Infine, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 sposta dal 31 gennaio al 30 aprile la data di presentazione al Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre. La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della relazione al Parlamento.

Con l'articolo 7 viene modificato l'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze,

ove si prevede la possibilità di dare in uso immobili dello Stato a enti locali, unità sanitarie locali e centri privati autorizzati e convenzionati, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonchè per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati. L'articolo 7 prevede che in sostituzione degli enti privati autorizzati e convenzionati detta possibilità sia conferita agli enti iscritti agli albi regionali istituiti dall'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze nonchè alle organizzazioni di volontariato iscritte agli albi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Viene altresì aggiunto all'articolo 129 del più volte citato testo unico sulle tossicodipendenze il comma *3-bis*, che prevede la concessione di edifici e strutture, appartenenti allo Stato, ad enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1.* - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, operando una razionalizzazione degli interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in favore degli enti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1993 al 1995 dalla tabella C della legge finanziaria 1993, sono stati trasferiti nel capitolo 2966, Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su tale capitolo sono affluiti anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1993, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178 miliardi per il triennio 1993-1995 della medesima tabella C della legge finanziaria per il 1993. Per l'anno 1994 gli stanziamenti per gli interventi sulla tossicodipendenza sono stati definiti nella misura complessiva di lire 198 miliardi (tabella C della legge finanziaria per l'anno 1994), di cui al citato capitolo 2966 sono state destinate lire 196.600 milioni.

Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Articolo 3, comma 2.* - Per quanto concerne la commissione ivi prevista, alla relativa spesa si fa fronte mediante lo stanziamento già previsto nell'articolo 127, comma 10, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (lire 800 milioni, ridottesi a lire 728 milioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente la manovra di finanza pubblica); tale ammontare non può essere superato per espressa disposizione della norma in esame.

I criteri di utilizzo della somma predetta andranno rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990, n. 162 (atto Senato n. 1509 della X legislatura), in considerazione dell'aumentato numero dei componenti e della possibilità per la commissione di usufruire, per le attività di segreteria, delle strutture del Dipartimento per gli affari sociali. Ferma restando, si ribadisce, la previsione di spesa, che appare congrua considerato anche quanto sopra esposto, è sembrato opportuno rimettere ad un decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro

del tesoro, la determinazione dei compensi dovuti ai componenti, e di conseguenza le somme che residuano per le altre necessità.

I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

*Articolo 5.* La norma prevede un onere annuo di lire 220 milioni, a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Considerando che il nucleo si compone di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 400 del 1988, che dovranno soprattutto svolgere missioni sul territorio nazionale, la previsione di spesa si giustifica come segue:

a) compensi annui per i 5 esperti:

lire 24.000.000 x 5 = 120.000.000;

b) trasferte dei componenti il nucleo per verifiche *in loco* (viaggi, alberghi, spostamenti, indennità di missione):

costo medio di una missione della durata di 24 ore: lire 871.700 (viaggio aereo: lire 460.000; indennità di missione: lire 46.700; vitto e alloggio: lire 365.000);

numero di trasferte annue per ciascun componente: 22;

numero dei componenti: 5,

da cui:

lire 871.700 x 22 x 5 = lire 95.887.000

da arrotondarsi a lire 100.000.000

riepilogo:

Compensi per esperti .....	lire 120.000.000
Trasferte .....	lire 100.000.000
	<hr/>
Totale ...	lire 220.000.000

*Articolo 6, comma 1, lettera c).* - La norma incide sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione di un finanziamento fino a lire 10 miliardi annui, gravanti sul Fondo nazionale, per le campagne informative di prevenzione dall'uso della droga. Con la modifica di che trattasi, si prevede la possibilità che le campagne informative siano realizzate anche attraverso servizi telefonici di informazione, lasciando immutato il complessivo finanziamento.

Giova ricordare che siffatti servizi già sono attivati presso il Dipartimento per gli affari sociali, ove, d'intesa con il Ministero della sanità, è funzionante un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alla tossicodipendenza, denominato «Drogatel».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, 18 novembre 1994, n. 633, 16 gennaio 1995, n. 19, 17 marzo 1995, n. 82, 19 maggio 1995, n. 181, 13 luglio 1995, n. 288, 18 settembre 1995, n. 383, 18 novembre 1995, n. 487, 18 gennaio 1996, n. 20, 19 marzo 1996, n. 130, 17 maggio 1996, n. 267, e 16 luglio 1996, n. 375



*Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996.*

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di effi-

caci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonchè sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè quelli di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliata-

mente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.

## Articolo 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 6.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti

per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragioniere provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. La medesima procedura viene adottata per l'anno 1996 e successivi.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

### Articolo 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

### Articolo 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento del-

le disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

#### Articolo 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti

destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

#### Articolo 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13, dopo le parole: «pubbliche affissioni» sono inserite le seguenti: «e servizi telefonici di informazione»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

## Articolo 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

## Articolo 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

## Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - TURCO - VISCO - CIAMPI -  
BINDER - ANDREATTA - BERLINGUER -  
NAPOLITANO - FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK.